

ANALISI DEL “PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” (PAN GPP) - FOCUS CAM

PARTE 2

Indicazioni generali per la stazione appaltante
Selezione dei candidati
Clausole contrattuali

A cura della commissione Sostenibilità ambientale CNGeGL



INDICE

Indicazioni generali per la stazione appaltante	2
Analisi del contesto e dei fabbisogni	2
Competenze dei progettisti e della direzione lavori	2
Applicazione dei CAM	3
Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova	4
Selezione dei candidati	6
Indicazioni alla stazione appaltante	6
Capacità tecnica e professionale	6
Clausole contrattuali	6
Relazione CAM	6
Specifiche del progetto	7

Indicazioni generali per la stazione appaltante

Analisi del contesto e dei fabbisogni

Prima della pianificazione o definizione di un appalto o della programmazione triennale, la stazione appaltante realizza un'attenta **analisi delle proprie esigenze e della eventuale disponibilità di edifici e aree dismesse**, al fine di contenere il consumo di suolo e favorirne la permeabilità, contrastare la perdita di habitat, di suoli agricoli produttivi e la distruzione di paesaggio agrario con conseguente riduzione della biodiversità, in particolare in contesti territoriali caratterizzati da elementi naturali di pregio. Ai sensi dell'**art. 23 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50**, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si raccomanda: "il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento (...) di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse [...]; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera". Inoltre, con riferimento all'obbligo, per ogni stazione appaltante, di redigere e aggiornare annualmente "l'elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute" (di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2013 n. 42), si suggerisce di **subordinare i nuovi interventi edilizi alla verifica del proprio patrimonio di opere pubbliche incompiute** e di preferire, ove lo studio di fattibilità abbia fornito indicazioni in tal senso, il completamento di quanto già avviato. È opportuno, pertanto, valutare se non sia possibile **recuperare edifici esistenti, riutilizzare aree dismesse o localizzare l'opera pubblica in aree già urbanizzate o degradate o impermeabilizzate**, valutando di conseguenza la reale esigenza di costruire nuovi edifici, a fronte della possibilità di adeguare quelli esistenti e della possibilità di migliorare la qualità dell'ambiente costruito, considerando anche l'estensione del ciclo di vita utile degli edifici, favorendo anche il recupero dei complessi architettonici di valore storico artistico. Tale verifica può essere fatta effettuando una **valutazione costi-benefici in ottica di ciclo di vita con metodi LCA e LCC**, al fine di valutare rispettivamente la convenienza ambientale e quella economica tra il recupero e la demolizione di edifici esistenti o parti di essi, e può essere svolta utilizzando la metodologia di cui alla norma **UNI/PdR 75** oppure, per la valutazione costi-benefici con metodo LCC, secondo le **UNI EN 15643** e **UNI EN 16627**. Tale verifica è derogabile nei casi in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione siano determinati dalla **non adeguatezza normativa in relazione alla destinazione funzionale** (per esempio aspetti strutturali, distributivi, di sicurezza, di accessibilità). L'**analisi delle opzioni** tiene conto della presenza o della facilità di realizzazione di servizi, spazi di relazione o verde pubblico, della accessibilità e presenza del trasporto pubblico e di piste ciclabili, della immediata disponibilità delle aree o degli immobili.

Competenze dei progettisti e della direzione lavori

Fermo restando le previsioni dell'art 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e le specificità di intervento sui Beni Culturali, la stazione appaltante dovrebbe assicurarsi che la **progettazione degli interventi venga affidata a soggetti competenti ed esperti**, con il necessario livello di competenza multidisciplinare, abilitati all'esercizio delle professioni, ai sensi di legge. Le stazioni appaltanti, nel rispetto della normativa, possono affidare ad uno stesso operatore economico il servizio di progettazione e la direzione lavori **per garantire maggiore conformità ai criteri ambientali contenuti in questo documento**, così come previsto dall'art. 7 c.4 del decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49, regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione". In relazione alla **complessità dell'intervento** è altresì opportuno che tale operatore economico indichi i tecnici interni o esterni con competenze sui sistemi di gestione ambientale e di progettazione sostenibile. La **verifica di tali competenze** può essere dimostrata attraverso l'esame della **formazione specialistica** e dell'**esperienza professionale** maturata indicata nei curriculum vitae. In particolare, per le strutture in legno è possibile fare riferimento a quanto previsto dalla norma tecnica **UNI TR 11499** per la verifica della formazione del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere.

Applicazione dei CAM

I criteri contenuti in questo documento, in base a quanto previsto dall'art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50:

- costituiscono **criteri progettuali obbligatori** che il **progettista affidatario** o gli uffici tecnici della stazione appaltante (nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni) utilizzano per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e dei successivi livelli di progettazione;
- costituiscono **criteri progettuali obbligatori** che l'operatore economico utilizza per la redazione del progetto definitivo o esecutivo nei casi consentiti dal Codice dei Contratti o di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, sulla base del progetto posto a base di gara.

Nella sola ipotesi di **affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori**, nella documentazione di gara, con riferimento all'offerta tecnica, la stazione appaltante richiede agli operatori economici di illustrare:

- il **piano di lavoro** attraverso il quale intende integrare i criteri nel progetto;
- le **metodologie** che utilizzerà per l'integrazione dei criteri di tipo naturalistico-ambientale.

In particolare, negli atti di gara la stazione appaltante prevede - tra le prestazioni tecniche di cui agli artt. da 14 a 43 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 - anche una "**Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM**" (di seguito "**Relazione CAM**") in cui il progettista indica, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati, l'elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi eccetera nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam e che evidenzi il rispetto dei criteri contenuti in questo documento. Nella relazione CAM, il progettista dà evidenza anche delle **modalità di contestualizzazione delle specifiche tecniche alla tipologia di opere oggetto dell'affidamento**. Inoltre, il progettista, dà evidenza dei **motivi di carattere tecnico** che hanno portato all'eventuale **applicazione parziale o mancata applicazione delle specifiche tecniche**, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 34 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che prevede l'applicazione obbligatoria delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali. Ciò può avvenire, ad esempio, per i seguenti motivi:

- prodotto da costruzione o impianto **non previsto dal progetto**;
- particolari condizioni del sito che **impediscono la piena applicazione di uno o più specifiche tecniche**, ad esempio una ridotta superficie di intervento in aree urbane consolidate che ostacola la piena osservanza della percentuale di suolo permeabile, o impossibilità di modifica delle facciate di edifici esistenti per garantire la prestazione richiesta sull'illuminazione naturale;
- particolari destinazioni d'uso ad **utilizzo saltuario**, quali locali tecnici o di servizio magazzini, strutture ricettive a bassa frequentazione, per le quali non sono congruenti le specifiche relative alla qualità ambientale interna e alla prestazione energetica.

In tali casi è fornita, nella Relazione tecnica CAM, dettagliata descrizione del contesto progettuale e delle motivazioni tecniche per la parziale o mancata applicazione del o dei criteri contenuti in questo documento. Resta inteso che **le stazioni appaltanti hanno l'obiettivo di applicare sempre e nella misura maggiore possibile i CAM**, in ottemperanza all'art.34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Il progettista indica, già a partire dal progetto di fattibilità tecnico-economica, i **requisiti dei prodotti da costruzione** in conformità alle specifiche tecniche contenute nel presente documento e indica, inoltre, i mezzi di prova che l'appaltatore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova

Per agevolare l'attività di verifica di conformità ai criteri ambientali, per ognuno di essi è riportata una "verifica", i cui contenuti sono parte anche della Relazione CAM di cui sopra, che descrive le informazioni, i metodi e la documentazione necessaria per accertarne la conformità. Tale verifica, inerente a ciascun criterio ambientale, è svolta esclusivamente se lo specifico criterio è applicabile alla tipologia sia di opere sia di prestazioni (progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori) oggetto dell'incarico, ovvero della procedura di affidamento. La stazione appaltante verifica il rispetto degli impegni assunti dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta afferenti all'esecuzione contrattuale, collegando l'inadempimento a sanzioni ovvero, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.

La verifica dei criteri ambientali da parte della stazione appaltante avviene in **diverse fasi dell'appalto**:

- a. verifica dei criteri di **selezione dei progettisti** di cui al successivo paragrafo "2.1- Selezione dei candidati", se utilizzati, effettuata ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- b. verifica della **conformità del progetto alle specifiche tecniche progettuali** di cui ai capitoli "2.3- Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico", "2.4- Specifiche tecniche progettuali per gli edifici", "2.5- Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6- Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" e alle clausole contrattuali, di cui al capitolo "3.1- Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi", che devono essere inserite nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo. Questa verifica viene effettuata in conformità all'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, sulla base della documentazione e delle informazioni contenute alla voce "verifica", presente nelle specifiche tecniche di cui ai citati capitoli;
- c. così come previsto dall'art. 7 comma 4 del decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49, "Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", verifica in corso di esecuzione del contratto di appalto dei lavori, da parte della Direzione Lavori, della **conformità dei prodotti da costruzione alle specifiche tecniche** di cui al capitolo "2- Criteri per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi" e alle clausole contrattuali di cui al paragrafo "3.1- Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi" (entrambe incluse nel Capitolato Speciale di appalto), sulla base dei rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi di prova indicati alla voce "verifica", presente nelle specifiche tecniche progettuali. La verifica avviene prima dell'accettazione dei materiali in cantiere.

Ogni richiamo a norme tecniche presente in questo documento presuppone che **nel capitolato di gara sia fatto il giusto riferimento all'ultima versione disponibile delle stesse o alle nuove norme che ad esse si sono sostituite per i medesimi fini**, alla data di pubblicazione del bando di gara. Ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante "Relazioni di prova, certificazione altri mezzi di prova", laddove vengano richieste verifiche effettuate da un "Organismo di valutazione della conformità", con questa dicitura si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA. Si precisa che gli **Organismi di valutazione della conformità** che intendano rilasciare delle **certificazioni** sono quelli accreditati a fronte delle norme serie **UNI CEI EN ISO/IEC 17000**, ovvero a fronte delle norme **UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024, 17029**, mentre gli Organismi di valutazione di conformità che intendano effettuare attività di **ispezione** relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17020**. Quando nelle verifiche dei criteri siano richiesti rapporti di prova ci si riferisce a rapporti rilasciati da **laboratori**, anche universitari, accreditati da un **Organismo Unico di Accreditamento in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025**, per eseguire le prove richiamate nei singoli criteri, oppure notificati dal Ministero competente per l'attività di prova in riferimento al Regolamento (UE) n. 305/2011 in accordo con le disposizioni, in ordine a tempi e modalità, riportate nella Circolare Prot. CSLLPP n. 983 in data 28/01/2021.

L'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano è Accredia. Nel caso sia prevista la possibilità di dimostrare la conformità presentando **rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati**, è opportuno richiedere che i rapporti siano in corso di validità e che siano accompagnati da una **dichiarazione del Legale rappresentante dell'azienda** che attesti la corrispondenza del prodotto consegnato con quello provato in laboratorio. Ove, nella verifica dei singoli criteri, sia prevista la possibilità di dimostrare la conformità presentando una certificazione di prodotto essa riporta, qualora previsto, il logo di Accredia (o Ente analogo di altro Stato membro EU), il logo dell'Ente di certificazione ed eventuale marchio UNI, il codice di registrazione, il tipo di prodotto oggetto della fornitura, la data di rilascio e di scadenza. Nel caso sia prevista la possibilità di dimostrare la conformità presentando un **marchio o etichetta ambientale**, l'offerente ne allega la **licenza d'uso**. La dimostrazione della conformità ai criteri ambientali può avvenire anche tramite **presentazione di etichettature citate all'interno della sezione verifica** e, come riportato dall' art. 69 del Codice degli appalti, da altre etichette equivalenti, per esempio **ISO Tipo I conformi alla UNI EN ISO 14024 (Tipo I), ISO 14021 (Tipo II), ISO 14025 (tipo III)**, o altri mezzi di prova idonei quale la **documentazione tecnica del fabbricante**, purché dimostri che i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti indicati dalla stazione appaltante siano soddisfatti. In questi ultimi due casi (etichette equivalenti e mezzi di prova idonei), la **stazione appaltante ha il compito di verificare la documentazione presentata dall'offerente e di valutarne l'equivalenza rispetto ai mezzi di prova indicati nel presente documento**. Per ogni singolo criterio, al fine di dimostrarne la conformità, è richiesta, come già detto, la Relazione CAM, nella quale siano descritte **le soluzioni adottate per raggiungere le prestazioni minime e premianti richieste**. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico- ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal singolo criterio. In tali casi quindi, il progettista può allegare alla Relazione CAM **la documentazione prevista dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile** perseguita, integrando quanto necessario per dimostrare la completa conformità allo specifico criterio.

Alcuni esempi di tali protocolli sono:

- ✓ ARchitettura Comfort Ambiente (ARCA)
- ✓ Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)
- ✓ CasaClima Nature
- ✓ Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)
- ✓ Haute Qualité Environnementale (HQE)
- ✓ Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA)
- ✓ Leadership in Energy & Environmental Design (LEED)
- ✓ Sustainable Building (SB) Tool, International Initiative for a Sustainable Built Environment (SBTool)
- ✓ WELL® - The WELL Building Standard
- ✓ Protocolli di certificazione del Green Building Council Italia (GBC)

Selezione dei candidati

Indicazioni alla stazione appaltante

Il criterio riportato in questo paragrafo **non è obbligatorio**, ma la stazione appaltante può - in base alla tipologia e alla complessità dell'intervento oggetto di progettazione - richiedere che l'operatore economico sia in possesso delle **capacità tecniche e professionali indicate di seguito** secondo quanto previsto all'art. 83 comma 1 lettera "c" del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50. Qualora si vogliano utilizzare i criteri sottoindicati come criteri di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, vanno applicati nei limiti indicati dal Codice per i requisiti soggettivi.

Capacità tecnica e professionale

L'operatore economico di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, ha eseguito una o più delle seguenti prestazioni:

- a. progetti che integrano i Criteri Ambientali Minimi di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- b. progetti sottoposti a certificazione sulla base di protocolli di sostenibilità energetico- ambientale degli edifici di cui al paragrafo Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova "1.3.4-Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova";
- c. progetti che abbiano conseguito documentate prestazioni conformi agli standard Nearly Zero Energy Building (nZEB), Casa Passiva, Plus Energy House e assimilabili".
- d. progetti con impiego di materiali e tecnologie da costruzione a basso impatto ambientale lungo il ciclo di vita, verificati tramite applicazione di metodologie Life Cycle Assessment (LCA), ed eventualmente anche di Life Cycle Costing (LCC), in conformità alle norme UNI EN ISO 15804 e UNI EN ISO 15978 nel settore dell'edilizia e dei materiali edili, per la comparazione di soluzioni progettuali alternative;
- e. progetti sottoposti a Commissioning (ad esempio secondo la Guida AiCARR "Processo del Commissioning") per consentire di ottimizzare l'intero percorso progettuale.

In caso di interventi sui Beni Culturali tutelati è richiesta attestata **capacità di progettazione sulle superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico ed archeologico** di cui all'art. 147, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, attraverso l'iscrizione, in qualità di Restauratore, nell'Elenco dei Restauratori tenuto dal MIBACT, nel settore di competenza specifica (1- materiali lapidei, musivi e derivati ovvero 2 – Superfici decorate dell'architettura) richiesto dall'appalto.

Clausole contrattuali

I criteri contenuti in questo capitolo sono **obbligatori**, in base a quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Relazione CAM

L'aggiudicatario elabora una Relazione CAM in cui, per ogni criterio ambientale minimo di cui al presente documento: descrive le **scelte progettuali** che garantiscono la conformità al criterio; indica gli **elaborati progettuali** in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri ambientali minimi; dettaglia i **requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione** in conformità ai criteri ambientali minimi contenuti nel presente documento e indica i **mezzi di prova** che l'esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori. Il **contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti** è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo **certificato** nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:

1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD® o EPDItaly®, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;
2. certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;
3. marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato;
4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;
5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti;
6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 “Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti”, qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.

Per quanto riguarda i **materiali plastici**, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero, o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi. Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa. Nella Relazione tecnica CAM, inoltre, il **progettista dà evidenza del contesto progettuale e delle motivazioni tecniche che hanno portato all’eventuale applicazione parziale o mancata applicazione dei criteri ambientali minimi**. Ciò può avvenire, ad esempio, per i seguenti motivi:

- prodotto o materiale da costruzione non previsto dal progetto;
- particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o più criteri ambientali minimi, ad esempio ridotta superficie di intervento in aree urbane consolidate che ostacola la piena osservanza della percentuale di suolo permeabile o impossibilità di modifica delle facciate di edifici esistenti per garantire la prestazione richiesta sull’illuminazione naturale;
- particolari destinazioni d’uso, quali locali tecnici o di servizio magazzini, strutture ricettive a bassa frequentazione, per le quali non sono congruenti le specifiche relative alla qualità ambientale interna e alla prestazione energetica.

Specifiche del progetto

Il progetto integra le specifiche tecniche di cui ai capitoli “2.3-Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico”, “2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici”, “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”. Il **capitolato speciale d’appalto del progetto esecutivo** deve inoltre integrare le **clausole contrattuali** di cui al capitolo “3.1-Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi”.